



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 07/11/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2012, n. 2157

Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa 2013-14.

L'Assessore al Diritto allo studio e Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- l'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, ha delegato alle Regioni, fra le funzioni in materia di istruzione scolastica "la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)";
- l'articolo 139 del sopra citato decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";
- il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche", a norma dell'art. 21 della L. n. 59/97 e, in particolare, all'art. 3 determinato iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;
- la legge regionale 11 dicembre 2000, n° 24, ha recepito le funzioni conferite, all'articolo 25 lettera e), fornendo ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione ed al successivo articolo 27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province, ha stabilito che le stesse formulino una "proposta" di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano "assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio";
- il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1 agosto 2000, n° 181 in attuazione del D.P.R. 18 giugno 1998, n° 233;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni una competenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche educative e formative, e traccia le linee guida per un sistema educativo unitario in cui allo Stato spetta la competenza esclusiva in materia di "norme generali sull'istruzione" e di "determinazione dei livelli essenziali di prestazioni" ed alle Regioni è riconosciuta potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione;
- la legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, comma 632

prevede la riorganizzazione e la trasformazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti organizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali, da attuarsi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa dell'organizzazione della rete scolastica;

- la legge 2 aprile 2007, n.40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico- professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";

- l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 relativo recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono stati definiti in dettaglio i percorsi e le linee di riferimento per il dimensionamento scolastico.

Visti, altresì:

- la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed i successivi decreti di attuazione;

- il decreto Lgs 17 ottobre 2005, n 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28.03.2003, n. 53";

- il D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art.1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n.296);

- il DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";

- i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010 nn.87, 88, 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;

- il Decreto Interministeriale (MIUR - MLPS) del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo Stato Regioni e PA di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di leFP di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs 226/05;

- il Decreto Interministeriale (MIUR - MLPS) n. 4 del 18 gennaio 2011 di adozione delle Linee guida di cui all'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di istruzione e formazione professionale;

- l'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di leFP;

- l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale e recepito con Decreto interministeriale dell'11 novembre 2011;

- l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

- la legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

- la legge 12 novembre, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012 riguardante la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici in Opzioni (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale;

Considerato che

- l'assetto delle competenze definito dal novellato Titolo V della Costituzione ha dato luogo ad incertezze interpretative che hanno comportato diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale sugli aspetti più controversi, tra cui fondamentali sono state la sentenza n. 200/2009 che ha rilevato che "il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è "ambito che deve ritenersi di spettanza regionale" e la più recente sentenza n. 147 del 7 giugno 2012 che, ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 19 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modifiche, della legge 15 luglio 2011, n.111, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente, ribadendo ancora una volta la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica;

Tenuto conto

dell'Intesa Stato-Regioni, in corso di formalizzazione, che, in linea con la precitata sentenza della Corte Cost. n. 147, al fine di salvaguardare le specificità territoriali che "possono essere ben apprezzate in sede regionale", prevede l'assegnazione di un contingente regionale di dirigenti scolastici cui corrisponde un numero pari di istituzioni autonome, definito dividendo per 900 il numero degli alunni delle scuole statali iscritti nell'organico di diritto del primo anno scolastico del triennio di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per Km²;

Atteso che

la programmazione dell'offerta formativa ed educativa e dell'organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente, per consentire agli Enti locali, all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento necessarie agli studenti e alle famiglie per una scelta consapevole ed appropriata.

Rilevato che la Regione intende

- programmare l'offerta di istruzione e formazione secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio territoriale e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative per il conseguimento di un più elevato successo scolastico e formativo, in modo che gli studenti possano acquisire anche solide competenze tecniche e scientifiche, migliorare la loro occupabilità, divenire protagonisti della crescita sociale ed economica del territorio;

- pervenire ad un assetto, a regime, della rete scolastica improntato ad una razionalizzazione anche logistica, che tenga conto della collocazione geografica, delle strutture fisiche e delle dotazioni infrastrutturali e sia funzionale alla graduale costruzione di un'offerta formativa di qualità, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle peculiari vocazioni e potenzialità del territorio, oltre che della domanda espressa dal mondo del lavoro;

- rendere più efficaci gli interventi di politica attiva per la costruzione di un sistema integrato ed unitario di istruzione e formazione, nonché di formazione tecnica superiore, che sappia coniugare il coinvolgimento degli attori del sistema locale, la crescita delle capacità e delle competenze degli studenti e faccia dialogare ed interagire le filiere formative e le filiere produttive del territorio, in linea con le previsioni dell'art.52 della Legge n.35/2012;

- valorizzare e qualificare il sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale, compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore, anche attraverso la consolidata, positiva cooperazione

interistituzionale e con le parti sociali.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto previsto dalla legislazione vigente, definire criteri e modalità omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, attraverso un percorso chiaro e condiviso di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale, considerato al centro delle politiche di sviluppo.

Sentiti l'Ufficio Scolastico Regionale, le Province e le Organizzazioni sindacali.

Si rende necessario emanare le linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa sul territorio regionale, da parte degli Enti locali competenti relativamente all'anno scolastico 2013-2014, riportate nell'allegato a), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le "Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa 2013-2014", di cui all' allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di notificare il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale, alle Province ed ai Comuni, per gli adempimenti di competenza, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Alba Sasso